

COMUNICATO DI SUOLO E SALUTE SRL

La pubblicazione intervenuta il 01 luglio scorso del Decreto n. 1133 - recante la revoca, nei confronti di Suolo e Salute Srl, dell'autorizzazione ad esercitare il controllo e la certificazione sull'attività di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi - ha sorpreso Suolo e Salute srl e non solo.

Agendo fuori dalle procedure di legge, il Mi.P.A.A.F. ha adottato un provvedimento senza le garanzie dell'interlocuzione e del contraddittorio; introducendo, di fatto, una misura interdittiva inopinata e non comprensibile.

Contro Suolo e Salute srl il Decreto n. 1133 evidenzia, e proprio in parte motiva, soltanto le apodittiche valutazioni della Procura della Repubblica di Pesaro recependo così una ricostruzione penale dei fatti e degli assunti accusatori che non sono mai passati al vaglio di alcun giudice terzo e che - anzi!, quando accaduto - il Tribunale del Riesame di Pesaro ha clamorosamente smentito accogliendo le tesi difensive di Suolo e Salute srl. Deve evidenziarsi, inoltre, che il Decreto de quo non trova fondamento – per come esposto in premessa – nella indicazione di documenti emersi nel corso della indagine Green War/Vertical Bio (singolare caso di unica indagine - la n. 4383/12 r.g.p.m. – con due identificativi) ma, invece, riproduce – virgolettati - i giudizi e le contestazioni di una parte processuale (la Procura della Repubblica di Pesaro).

Ed invero, sul punto, duole doversi constatare

- che un Organo dello Stato contravvenga alle più elementari norme in tema di segretezza degli atti istruttori divulgando fatti e circostanze ancor prima che sia stato notificato agli indagati l'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415/bis c.p.p;
- che il medesimo Organo diffonda lo stato di indagato di taluni soggetti in spregio al diritto alla riservatezza cui i medesimi sono titolari;
- che vengano tratte conclusioni definitive – quali la revoca dell'autorizzazione ad esercitare il controllo e la certificazione sull'attività di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi deve essere considerata – da fatti e circostanze contestate a soggetti nei confronti dei quali vige il principio di innocenza fino a sentenza passata in giudicato;

- che vengano tratte conclusioni definitive – quali la revoca dell'autorizzazione ad esercitare il controllo e la certificazione sull'attività di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi deve essere considerata – dalla mera irrogazione di misure cautelari cui sottoposti liberi cittadini che non hanno ancora neppure assunto il ruolo di imputati;
- che in un atto pubblico vengano esposte - ed assunte come presupposti del medesimo - notizie false dal momento che le misure cautelari reali richieste nei confronti della Suolo e Salute srl in data 14.01.14 ed eseguite il 29.01.14 sono state revocate con ordinanza del Tribunale di Riesame di Pesaro resa il 19.02.14; sicché – in atto – non vi sono misure cautelari reali pendenti a carico di Suolo e Salute srl;

Quelli sopra esposti costituiscono fatti di estrema gravità di cui si chiederà conto – secondo legge, anche penale – nelle opportune sedi.

Ma al momento – prescindendo dalla illegittimità formale e processuale del Decreto 01.07.14 n. 1133 e della quale si occuperà il TAR in sede di impugnazione – non può non preoccupare come l'indagine Vertical Bio appaia tutta orientata verso una sola ipotesi investigativa e come dalla stessa il Mi.P.A.A.F. tragga occasione per adottare illegittimi ed inusitati atti amministrativi (decreto n. 1133).

Lo stesso Ministero mostra, invece, adesso, di non aver tenuto conto che nel corso delle vicende sulle quali si sta sviluppando l'indagine pesarese è intervenuta una continua interlocuzione con Suolo e Salute srl: questa è stata più volte rassicurata della legittimità di talune transazioni commerciali oggi ritenute illegittime; questa è stata autorizzata a ritenere biologico il prodotto importato in virtù di licenze di importazione concesse dal Mi.P.A.A.F. medesimo.

Nella vigenza immediata del decreto n. 1133, Suolo e Salute srl non ha potuto esimersi dall'adempiervi dandone comunicazione tempestiva ai propri operatori assoggettati. Tale atto di ottemperanza non potrà mai essere inteso quale quiescenza ai vizi ed alle illegittimità dei quali il Decreto 01.07.2014 n. 1133 è evidentemente affetto.

Fano, 4 luglio 2014

Il Presidente
Angelo Costa